



L'ingegnere Binel 80x55 cm.

ATTENTI E VIGILANTI

Claudio Todesco

La sorveglianza degli alunni
rappresenta
una delle criticità maggiori
dell'attività dei docenti

son sang et ses membres, de même un pays

Quando si pensa alla professione docente, e quindi alle sue caratteristiche e alle responsabilità ad essa collegate, la nostra attenzione si focalizza subito sugli aspetti educativi e didattici e solo in subordine alla responsabilità legata alla vigilanza sul minore. L'insegnante ha, come scopo principale, quello di educare e istruire gli alunni che gli sono affidati ma, paradossalmente, quello di cui sicuramente è chiamato a rendere conto sono le eventuali conseguenze negative a causa del comportamento degli stessi. Ne consegue che la responsabilità di vigilanza sul minore ha un notevole peso sulla professione docente.

LA SORVEGLIANZA

Si tratta di un obbligo che si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica e, quindi, dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita. Entro tale lasso

di tempo, rientrano non soltanto i momenti in cui si svolgono le attività strettamente didattiche, ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica quali la ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro, il servizio di mensa, se gestito dalla scuola, le uscite, i viaggi di istruzione, ecc.

Gli allievi sono affidati agli insegnanti, di norma, tramite i provvedimenti adottati dal dirigente scolastico, relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato settimanalmente o in modo flessibile, ai sensi delle norme connesse all'autonomia scolastica e alla disciplina contrattuale.

Gli insegnanti sono, pertanto, tenuti alla **sorveglianza** sugli alunni e rispondono della loro **incolumità** nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio, vale a dire in occasione delle attività definite di insegnamento, nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, ma anche l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività col-

legate al completamento dell'orario di servizio così come i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni durante i quali i docenti sono tenuti a trovarsi in classe.

Gli insegnanti *rispondono* della mancata sorveglianza in tutti i casi in cui singoli alunni, o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolari o extra-curricolari nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio dei docenti.

È utile, anche se parrebbe scontato, ricordare che l'obbligo di vigilanza permane a carico dei docenti anche quando in classe intervengono **esperti esterni**.

I RIFERIMENTI NORMATIVI

Il quadro di riferimento, relativo alla responsabilità civile e patrimoniale del personale docente in materia di vigilanza sugli alunni, è di natura sia legislativa (art. 2048 del Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori; art. 61 della L. n. 312 dell'11 luglio 1980 concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) che contrattuale.

Un riferimento alla vigilanza è presente anche nell'art. 10, lettera a) del *Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297/94* in cui si prevede che il Consiglio di circolo o di istituto deliberi l'adozione del regolamento interno che *“deve stabilire le modalità... per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima”*.

In particolare, il succitato art. 2048 del C.C. prevede che, in caso di evento dannoso causato dal minore, vi sia una colpa presunta del *vigilante*, ossia una *culpa in vigilando*, scaturita da un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi. Tale colpa è sgravabile solo fornendo la prova di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue la necessità che venga provato, da parte dell'insegnante, che il caso è fortuito, ossia che si tratti di un evento straordinario, non prevedibile o evitabile con la diligenza adeguata al caso concreto, vale a dire in relazione all'età, al grado di maturazione degli allievi, alle condizioni ambientali, ecc.

Inoltre, l'insegnante deve dimostrare di aver adottato, in via preventiva, le misure possibili ad evitare il fatto dannoso. Per completezza di informazione, va precisato che la responsabilità del docente, in quanto pubblico dipendente, si estende alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 28 della Costituzione che immedesima l'attività del primo con quella della seconda.

Alla **responsabilità** degli insegnanti può accompagnarsi quella **del dirigente scolastico** qualora la mancata vigilanza derivi da carenze nel suo operato. C'è da rilevare, inoltre, che, su questo tema, la giurisprudenza ha avuto orientamenti non sempre omogenei pur

adottando criteri, di norma, rigorosi nel valutare la condotta del personale insegnante nell'esercizio dell'obbligo di vigilanza.

I COMPORAMENTI

Alla luce di quanto detto, quale condotta dovrebbe prudentemente tenere il personale insegnante al fine di evitare un'eventuale affermazione di responsabilità a suo carico? Prendiamo in esame alcune situazioni concrete che si verificano all'interno di una scuola.

Al cambio classe, al termine della lezione, se il docente, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo e affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali, ecc.), ritiene che la situazione non sia del tutto priva di rischi, non deve allontanarsi per recarsi in un'altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell'insegnante cui dovrebbe passare *in consegna* gli alunni. Dinanzi all'alternativa tra il sacrificio del diritto allo studio e la tutela dell'incolumità personale dei minori non può che soccombere il primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica e il possibile verificarsi di situazioni *paralizzanti*, ove due o più insegnanti si attendano a vicenda.

Il docente dovrebbe tenere un analogo comportamento anche nel caso in cui il suo orario di servizio fosse terminato e non fosse quindi contrattualmente obbligato a trattenersi nell'istituto scolastico. Anche in questa ipotesi, la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permetterle così di provvedere ad organizzare l'affidamento dei minori ad altri docenti a disposizione o, in mancanza, di predisporre la sorveglianza su di essi con altri mezzi ritenuti idonei (tra quelli più ricorrenti, la divisione della classe *scoperta* in piccoli gruppi ripartiti tra più classi).

Al contrario il ritardo, anche non comunicato, o l'assenza dell'insegnante cui avrebbe dovuto essere affidata la classe non costituisce fonte di responsabilità per il docente perché è *“compito della direzione scolastica provvedere ad affidare gli alunni ad altro personale (anche ausiliario) nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante”*.

Claudio Todesco - Dirigente dell'Istituzione Scolastica *Abbé Prosper Duc* di Châtillon (Ao).